

«Art. 6 (Lavoro straordinario). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	150,50	15,67	17,72	20,45
Commissario / Commissario penitenziario	148,00	15,41	17,42	20,10
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	14,24	16,11	18,59
Sostituto commissario coordinatore	148,00	15,41	17,42	20,10
Sostituto commissario	143,50	14,94	16,90	19,50
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,58	16,49	19,02
Ispettore Superiore	137,50	14,32	16,20	18,69
Ispettore Capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Ispettore	131,00	13,64	15,44	17,81
Vice Ispettore	124,75	12,98	14,68	16,94
Sovrintendente Capo Coordinatore	131,00	13,64	15,44	17,81
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,09	14,81	17,09
Sovrintendente Capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sovrintendente	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Sovrintendente	116,75	12,16	13,76	15,87
Assistente Capo Coordinatore	121,50	12,65	14,30	16,50
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,19	13,78	15,90
Assistente Capo	116,50	12,12	13,71	15,81
Assistente	112,00	11,66	13,19	15,21
Agente scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Agente	105,25	10,95	12,39	14,30

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»:

«Art. 1. — Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreché la distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri.

Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: «Ricepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»:

«4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.».

